

N. 25 /SSRRCO/PASP/2025



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Mauro Orefice, Manuela Arrigucci, Lucilla Valente, Antonello Colosimo, Giuseppa Maneggio, Antonio Mezzera, Vincenzo Palomba, Maria Teresa Polverino, Cristiana Rondoni;

Consiglieri:

Luigi Caso, Carlo Picuno, Giancarlo Astegiano, Vincenzo Chiorazzo, Daniele Bertuzzi, Valeria Franchi, Maria Rita Micci, Marco Randolfi, Michela Muti;

Primi referendari:

Patrizia Esposito;

Referendari:

Lucia Marra.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in particolare, l'art. 5, commi 3 e 4;

VISTA la nota del 4 novembre 2025, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha trasmesso – per competenza - alle Sezioni riunite in sede di controllo la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (d'ora in poi, INRIM) del 22 settembre 2025, ricevuta in data 30 ottobre 2025, avente ad oggetto l'acquisizione di una partecipazione nella società consortile a responsabilità limitata "*National Quantum Science and Tecnology Institute*" - NQSTI S.c.a.r.l.;

VISTO il riscontro da parte dell'INRIM, pervenuto in data 1° dicembre 2025, alla richiesta istruttoria formulata dal magistrato istruttore in data 18 novembre 2025;

VISTA la comunicazione del 4 dicembre 2025, con la quale sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 11 dicembre 2025;

UDITO, nell'adunanza del 11 dicembre 2025, il relatore Consigliere Donato Centrone

PREMESSO IN FATTO

1. In data 4 novembre 2025 la Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha trasmesso, per competenza, a queste Sezioni riunite in sede di controllo la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INRIM del 22 settembre 2025, ricevuta il 30 ottobre 2025 (delibera che, in base alle competenze disposte dalla legge, l'Istituto avrebbe dovuto inviare alla Sezione controllo enti, come meglio precisato più avanti), concernente l'acquisizione di una partecipazione nella società consortile a responsabilità limitata denominata NQSTI S.c.a.r.l., ai fini del parere di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 (di seguito, TUSP). Unitamente alla delibera in esame venivano trasmessi l'atto costitutivo e lo statuto della società, nonché gli atti di acquisizione delle partecipazioni societarie da parte degli altri soci.

2. La società NQSTI S.c.a.r.l. è stata costituita in data 27 settembre 2022, con sede legale in Roma, ed ha visto, come soci iniziali, otto soggetti: l'Università di Camerino, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, la Fondazione *Bruno Kessler*, la Scuola Normale Superiore di Pisa, l'Università degli studi di Pavia, l'Università degli studi di Bari "*Aldo Moro*", l'Università di Parma, la Scuola Superiore di studi universitari "*Sant'Anna*" di Pisa.

La società ha durata statutaria fino al 31 dicembre 2032, un capitale sociale iniziale di euro 80.000 e non persegue finalità di lucro, avendo scopo consortile; conseguentemente, non è prevista la distribuzione di utili ai soci. L'oggetto sociale consiste nel gestire un c.d. *partenariato esteso* fra università, centri di ricerca e aziende private, per la realizzazione di un programma di ricerca, ammesso a finanziamento con decreto direttoriale MUR n. 1243 del 2 agosto 2022, a seguito di specifico avviso pubblico (decreto n. 341 del 15 marzo 2022), nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 *"Istruzione e ricerca"*, Componente 2 *"Dalla ricerca all'impresa"*, Investimento 1.3., Tematica 4 *"Scienze e Tecnologie quantistiche"*.

Per consentire l'ingresso nella società degli altri enti coinvolti nella realizzazione del progetto, i soggetti costituenti hanno attribuito all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2481 cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale, fino ad un ammontare massimo di 200.000 euro. In particolare, l'art. 6, comma 2, dello statuto consente alla compagine societaria di estendersi a complessivi n. 20 soci, tra enti pubblici e privati, ciascuno acquisendo una quota di partecipazione al capitale sociale per un minimo del 5 per cento (pari a euro 10.000). Il successivo comma 3 prevede che il capitale sociale possa essere aumentato anche tramite nuovi conferimenti, fuori dall'ipotesi prevista del comma 2, mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Dalla delibera trasmessa si evince come, dopo la costituzione e le successive emissioni e acquisizioni di quote, il capitale attuale sia pari a 190 mila euro. Su alcune operazioni (sia in sede di costituzione che di successivo acquisto), queste Sezioni Riunite hanno già espresso parere ex art 5 TUSP (v. *infra*).

3. Con comunicazione del 9 settembre 2025, la società NQSTI ha trasmesso all'INRIM la delibera dell'assemblea straordinaria del 19 giugno 2025, con la quale si stabiliva *"di procedere all'aumento del capitale sociale, scindibile, a pagamento e senza sovrapprezzo, dagli attuali euro 190.000 (centonovantamila) ad euro 280.000 (duecentottantamila) e cioè di euro 90.000 (novantamila)"*. Veniva, inoltre, deciso che tale aumento poteva essere offerto a nove nuovi soci, vincitori dei bandi a cascata, per la partecipazione di euro 10.000 euro ciascuno, da sottoscrivere e integralmente

liberare entro il 15 settembre 2025, previa notifica della delibera ai vincitori dei bandi a cascata.

Con lettera del 12 settembre 2025, l'INRIM ha confermato il proprio interesse ad aderire a NQSTI, evidenziando, tuttavia, l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione e al versamento della quota sociale nelle tempistiche sopra indicate, stante la necessità di acquisire, oltre al parere favorevole del Ministero dell'Università e della ricerca, quello della Corte dei conti *ex art. 5 TUSP*.

La NQSTI prendeva atto di tali tempistiche, necessarie per la formalizzazione dell'adesione, con comunicazione del 17 settembre 2025 e, con la richiamata delibera CdA del 22 settembre 2025, INRIM deliberava di aderire alla società.

4. Integrando l'operazione societaria in discorso elementi sostanzialmente analoghi a quelli che caratterizzavano la fattispecie esaminata con la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, in applicazione del principio di diritto ivi statuito, il Presidente della Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con nota del 4 novembre 2025, trasmetteva – per competenza - alle Sezioni riunite in sede di controllo la delibera adottata dall'INRIM.

5. Concluso l'esame istruttorio, con comunicazione del 4 dicembre 2025 sono state convocate queste Sezioni riunite ai fini dell'esame, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, della citata delibera del CdA dell'INRIM del 22 settembre 2025, avente ad oggetto l'acquisto di una partecipazione nella società NQSTI S.c.a.r.l.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Queste Sezioni Riunite sono nuovamente chiamate ad esprimersi, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, sull'atto di acquisto di una partecipazione nella società NQSTI S.c.a.r.l., in questo caso da parte dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (per i precedenti pareri resi in relazione alla costituzione della ridetta società e al successivo acquisto di partecipazioni da parte di altre amministrazioni pubbliche, può farsi rinvio alle deliberazioni di queste Sezioni riunite nn. 22, 23, 35, 36, 38, 39, 44, 45, 49, 52 e 53/2022/PASP e n. 4, 5, 14 e 28/2023/PASP).

La competenza a conoscere dell'atto in discorso, pur se proveniente da un ente assoggettato al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 1958 e, quindi, in deroga all'ordinario riparto stabilito dell'art. 5, comma 4, TUSP, trova fondamento nel principio di diritto statuito con la pronuncia n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, laddove è stato precisato che rientrano nella sfera di competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo le fattispecie ascrivibili al *"peculiare caso di un'operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR ed inerente ad un'iniziativa rientrante nel PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo"*.

Nel caso di specie, ai fini dell'individuazione della competenza, si ritengono sostanzialmente integrati i requisiti fissati nel richiamato principio di diritto, in quanto l'operazione prospettata riguarda l'acquisizione di una partecipazione societaria in una società consortile con ruolo di *"società HUB"*, referente unico per l'attuazione del partenariato esteso e la proposta di creazione del partenariato consegue alla pubblicazione di un avviso da parte del MUR, nell'ambito del PNRR. In questo quadro, il principio di diritto richiamato deve ritenersi applicabile anche agli atti deliberativi degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 1958, se relativi a operazioni societarie con le caratteristiche di cui alla richiamata pronuncia nomofilattica, ravvisandosi le medesime esigenze di valutazione unitaria dell'iniziativa. In tal senso, possono richiamarsi precedenti pronunce di queste Sezioni riunite (cfr. deliberazioni n. 44/2022/PASP e n. 28/2023/PASP).

Ciò premesso, può procedersi allo scrutinio dell'atto alla luce del quadro normativo di riferimento. In base al richiamato articolo 5 TUSP, le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-bis della legge n. 287 del 1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di

acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta); la norma citata prevede che la Corte deliberi in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti, alla luce della più volte citata deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22, nasce dall'esigenza *“di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”*.

La medesima pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite ha qualificato la funzione in discorso come una *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”*. Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine l'amministrazione può procedere autonomamente.

In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: *i)* necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo TUSP); *ii)* ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; *iii)* compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; *iv)* assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

Infine, in merito agli esiti, l'art. 5, comma 4, TUSP stabilisce che la pronuncia della Corte dei conti assuma la veste formale di un parere e prevede che, qualora quest'ultimo sia *“in tutto o in parte negativo”*, l'amministrazione pubblica interessata

possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale.

Alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato va scrutinato nel merito l'atto trasmesso dall'INRIM, ai sensi dell'art. 5 del TUSP, procedendo all'esame del rispetto, da parte dell'amministrazione, delle disposizioni in tema di competenza ad adottare l'atto e di requisiti contenutistici dello stesso, nonché alla verifica dell'adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici sia rispetto a quelli economico-finanziari.

Il rispetto delle regole di competenza e procedurali (art. 8 TUSP)

7. In ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 TUSP impone che l'operazione sia deliberata *"secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2"*. Tali norme disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il relativo onere motivazionale.

Nel caso sottoposto ad esame, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzata da una specifica delibera del Consiglio di amministrazione (datata 22 settembre 2025), come previsto dalla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 7 TUSP, che, per le *"amministrazioni pubbliche"* diverse da quelle indicate dalle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, fra cui gli enti pubblici di ricerca, richiede una *"delibera dell'organo amministrativo dell'ente"* (competenza che, in base all'art. 7 dello statuto, appartiene, appunto, al CdA).

Va, inoltre, sottolineato come, in base a specifica disposizione legislativa concernente l'INRIM (art. 16, c. 1, lett. *b)*, del d.lgs. n. 38 del 2004), per procedere all'acquisto della quota nella società, è necessario il parere favorevole del Ministero dell'università e della ricerca, che risulta reso in data 22 ottobre 2025 e prodotto agli atti.

L'osservanza dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

8. La NQSTI ha natura di società consortile a responsabilità limitata; pertanto, rientra nel perimetro dei tipi societari consentiti alle *"amministrazioni pubbliche"*,

come definite dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 175 del 2016. Al riguardo, l'art. 3 TUSP dispone che queste ultime *“possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”*.

Le partecipazioni in società da parte di soggetti pubblici sono, inoltre, assoggettate ad un duplice vincolo finalistico, ai sensi dell'art. 4 TUSP: quello generale di scopo di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali; quello di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo articolo 4.

Sul punto, la risposta istruttoria, ricostruisce l'*iter* procedurale che ha portato alla costituzione della società, riportando integralmente le argomentazioni espresse da questa Corte nelle precedenti delibere, aventi ad oggetto la società NQSTI, per quanto attiene ai requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del TUSP. Il rinvio alle precedenti pronunce può ritenersi sufficiente a sopperire alle carenze del provvedimento in esame.

9. La società in discorso è nata dalla necessità di costituire l'*HUB* del partenariato esteso finanziato dal MUR nell'ambito del PNRR, in ottemperanza agli impegni assunti dall'Università degli studi di Camerino, in qualità di proponente, e dagli altri *partner*, nei confronti del medesimo Ministero.

Il progetto risponde alle linee guida pubblicate dal MUR in data 7 ottobre 2021 (d.m. n. 1141 del 2021 - Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4 *“Istruzione e Ricerca”* - Componente 2 *“Dalla ricerca all'impresa”*), nonché ai requisiti dell'avviso pubblico del 15 marzo 2022 (art. 4, comma 6, del decreto direttoriale n. 341 del 2022); detti provvedimenti richiedono che l'*HUB* dei partenariati estesi sia costituito in forma stabile, non temporanea, e che sia dotato di autonoma personalità giuridica, auspicabilmente organizzato in consorzio pubblico-privato. Conseguentemente, per NQSTI, la forma della società consortile a responsabilità limitata è stata ritenuta, dall'Università capofila, la più appropriata (profilo già esaminato, da queste Sezioni riunite, nelle precedenti citate deliberazioni).

I soci, inoltre, non dovrebbero correre rischi di natura patrimoniale, essendo le eventuali perdite limitate alla quota societaria detenuta; trattandosi di ente in forma societaria, è dotato degli strumenti di *governance* per la gestione di attività e progetti anche di rilevante entità, considerazioni già svolte da questa Corte, in merito al consorzio NQSTI, in occasione di altre operazioni societarie.

10. Come specificato successivamente, il progetto si inserisce inoltre nell'ambito della *"Strategia quantistica nazionale"* predisposta dal MUR, la quale individua nel prossimo decennio l'orizzonte temporale per consolidare uno sviluppo di ricerca significativo. In questo quadro, la partecipazione a NQSTI è, quindi, motivata dalle necessità di conseguire una struttura stabile che coordini le attività nel lungo periodo e garantisca un miglior coordinamento a livello nazionale.

Dall'esame dell'oggetto sociale emerge che le attività espletate dalla NQSTI S.c.a.r.l. possono ricondursi alla categoria della produzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, espressamente consentite dal legislatore (art. 4, comma 2, lettera *d*), TUSP). Sul punto, va richiamato l'art. 4-*bis* del TUSP (inserito dall'art. 5-*bis*, comma 1, d.l. n. 152 del 2021, convertito dalla legge n. 233 del 2021), in base al quale *"le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto"*.

La delibera precisa, inoltre, che la partecipazione alla società risponde pienamente alla missione istituzionale dell'Istituto, rafforzandone il suo ruolo strategico nello sviluppo delle scienze e tecnologie quantistiche e che, pertanto, sussiste l'interesse pubblico e scientifico all'acquisto della partecipazione societaria consortile in discorso.

In merito alla durata della società, fissata, dall'art. 4 dello statuto sociale, al 31 dicembre 2032, vanno richiamate le considerazioni svolte dall'Istituto in merito all'orizzonte decennale del progetto; la durata statutaria risulta coerente con la

necessità di consolidare gli investimenti in ricerca avviati con il PNRR, garantendo continuità alle infrastrutture, alle competenze e ai prototipi sviluppati, per consentire un coordinamento nazionale stabile e duraturo nel settore quantistico, anche oltre la fase strettamente legata all'attuazione del PNRR. Rappresenta, infatti, la fase di avvio (2021–2026) dell'ecosistema quantistico nazionale, ma non esaurisce gli obiettivi della *Strategia*. Il termine del 31 dicembre 2032 consente, precisa la risposta, alla società consortile di completare la maturazione dei risultati della ricerca avviata durante il PNRR e la transizione tecnologica verso applicazioni industriali e brevetti.

In tale ottica, l'ingresso di ulteriori 9 enti (tra cui l'INRIM) appare giustificato dalla necessità di creare un'infrastruttura nazionale più ampia e coordinata e un sistema di competenze diffuse che sosterranno lo sviluppo tecnologico previsto dalla *Strategia nazionale*, capace di proseguire oltre il 2026.

L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP)

11. In merito al parametro della *"sostenibilità finanziaria"* queste Sezioni riunite (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto *"assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato"*. Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, queste Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito *Business Plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa in cui si intende investire.

Per il profilo in discorso, INRIM ritiene che la NQSTI si fondi su un assetto economico e patrimoniale che assicura la capacità della società di operare in equilibrio nel medio-lungo periodo. Il modello gestionale adottato dalla società si distingue per una struttura dei costi stabile, una pianificazione pluriennale delle attività e fonti di finanziamento che comprendono contributi dei soci, risorse provenienti da progetti competitivi e attività istituzionali. In prospettiva futura, la NQSTI ha elaborato un piano strategico di orientamento pluriennale, che sarà ulteriormente potenziato con progetti già presentati e in fase di valutazione, rappresentando ulteriori elementi di solidità economica. Questi fattori evidenzerebbero la capacità della società di operare in condizioni di equilibrio finanziario e gestionale, garantendo la continuità operativa richiesta dalla normativa vigente.

Ad ulteriore supporto, l'INRIM ha trasmesso il verbale dell'assemblea di NQSTI del 19 giugno 2025 – con cui la società ha approvato l'aumento di capitale e l'ingresso di ulteriori nove soci – recante lo stato patrimoniale e il budget economico del 2025, da cui non emergono perdite e la società appare in una situazione di equilibrio.

12. Inoltre, la documentazione acquisita da queste Sezioni riunite da altre istituzioni universitarie partecipanti alla società (progetto costitutivo del programma di ricerca e innovazione, approvato al termine della procedura di negoziazione con il MUR e budget definitivo attribuito, quale spoke, alle varie università aderenti) si sofferma sui ricavi ed i costi generati, complessivamente, dal progetto di ricerca (non, specificatamente, della società quale soggetto strumentale deputato all'attuazione). Può farsi rinvio, in merito, alle deliberazioni già citate.

Sul fronte dei ricavi, le previsioni iniziali scontavano l'ipotesi d'ingresso di tutti i soci previsti nell'iniziativa. Pertanto, qualora non tutti i partecipanti (pur avendo assunto formale impegno con il Ministero all'atto dell'adesione al progetto) avessero sottoscritto la relativa quota di partecipazione, gli altri soci avrebbe dovuto incrementare la rispettiva contribuzione, a titolo di compensazione.

Tale circostanza appare superata dal momento che, come si evince dagli atti, attualmente il capitale sociale ammonta a 190 mila euro, a fronte dei 200 mila previsti

dalla Statuto (art. 6); inoltre, l'approvazione, intervenuta in data 19 giugno 2025, dell'ulteriore aumento del capitale sociale a 280 mila euro conferma la *"sostenibilità finanziaria"* della società, alla luce dei limitati costi di funzionamento stimati.

Non sono però forniti indicatori di bilancio a corredo del provvedimento. Tuttavia, la struttura relativamente semplice sia della composizione dei ricavi che della quantificazione dei costi, congiuntamente ad una situazione patrimoniale e finanziaria stabile *"garantita"* dal finanziamento ministeriale (avente fonte nel PNRR), che costituisce il presupposto di tutta l'operazione, non ne rendono necessario l'utilizzo ai fini delle previsioni dell'andamento societario.

Non viene svolta, infine, una specifica *"analisi di sensitività"*; anch'essa, tuttavia, non appare necessaria attesa la tipologia di attività espletata. Quest'ultima, operando esclusivamente quale soggetto strumentale alla realizzazione del progetto del PNRR, si caratterizza per un flusso ben definito di ricavi e per una composizione sostanzialmente certa dei costi, oltre che per un orizzonte temporale di operatività chiaramente definito.

Tutti questi elementi andranno costantemente presidiati dalle amministrazioni pubbliche socie, al fine di valutarne il coerente sviluppo rispetto alle ipotesi programmate, in sede di revisione annuale delle partecipazioni societarie (art. 20 TUSP), adempimento che ha, quale parametro funzionale al legittimo mantenimento, la valutazione dell'assenza della *"necessità di contenimento dei costi di funzionamento"*.

13. Quanto alla sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo, la delibera del CdA dell'INRIM evidenzia come il valore della quota di partecipazione (euro 10.000) trovi copertura tramite i fondi iscritti nel capitolo *"CG.A.2.03.01.01.001-Altre partecipazione"* del bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2025, a valere pertanto sulle disponibilità di cassa autonome dell'INRiM e non sul finanziamento ricevuto dal MUR sui fondi PNRR e, soprattutto, non utilizza la quota di budget destinata ai costi del personale interno impegnato nelle attività progettuali.

La convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, TUSP)

14. Anche in merito a tali profili, il provvedimento inviato dall'INRIM risulta carente. Tuttavia, come desumibile dalla documentazione acquisita da altre istituzioni universitarie (oggetto di valutazione da parte di queste Sezioni riunite nelle deliberazioni prima citate), le modalità di esercizio dell'attività sono state predeterminate dai vincoli che il progetto ha dovuto osservare.

Le risorse impiegate provengono dal finanziamento di una proposta che, in aderenza alle alternative prospettate dal Ministero vigilante in sede di bando, ha visto l'Università promotrice optare per il modello della società consortile a responsabilità limitata. Inoltre, stante la formulazione del decreto ministeriale approvativo del bando (art. 4, comma 6, decreto n. 341/2022) non è possibile gestire l'attività dell'*HUB* in via diretta o mediante completa esternalizzazione a soggetti terzi. La rispondenza del modello societario consortile a quello di stabile organizzazione, richiesta dal decreto ministeriale, consente di contemperare le esigenze dei partner privati con quelli pubblici. A questi ultimi viene riservato un maggior controllo del partenariato, all'interno del quale convergono, da un lato, le conoscenze e competenze scientifiche e tecnologiche degli enti di ricerca e degli atenei e, dall'altro, l'esperienza di impresa, la managerialità, il *know how* e l'apporto finanziario dei privati. Altre istituzioni universitarie aderenti alla società consortile in parola hanno, infatti, evidenziato che la forma giuridica della società consortile a responsabilità limitata consente di associare la natura consortile, richiesta dal citato avviso ministeriale per il soggetto attuatore, all'altro requisito, sempre stabilito dall'avviso, della personalità giuridica; questo permette di sfruttare le modalità organizzative offerte dall'apparato amministrativo delle società di capitali, da un lato, più dettagliatamente disciplinate dal codice civile e, d'altro lato, maggiormente garantite da una completa autonomia del patrimonio dell'ente partecipato rispetto a quello dei partecipanti (efficacia); in particolare, la s.r.l. in forma cooperativa costituisce il tipo contrattuale di società di capitali più semplice e versatile (efficienza); tale forma giuridica, inoltre, consente di sfruttare, per la tenuta dei

bilanci e della contabilità (e, pertanto, per il controllo dell'andamento economico), la puntuale architettura giuridico-contabile preordinata per il funzionamento delle imprese commerciali (economicità). Infine, sotto il profilo dei costi di funzionamento, anche degli organi, la società rimane soggetta ai vincoli di spesa stabiliti a tale scopo dal d.lgs. 175 del 2016 (in particolare, artt. 11 e 19).

La compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP)

15. Al riguardo, il provvedimento adottato dall'INRIM nulla precisa circa la compatibilità dell'intervento con la disciplina in materia di aiuti di Stato.

Appare opportuno precisare, in proposito, come la valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno rientri nella competenza esclusiva della Commissione europea, sotto il controllo del Giudice unionale (Corte giustizia UE, sentenza 26 ottobre 2016, causa C 590/14). Al giudice interno spetta un ruolo complementare di salvaguardia, fino alla decisione definitiva della Commissione, dei diritti dei singoli, in caso di inadempimento dell'obbligo di notifica preventiva della misura alla Commissione da parte degli Stati membri.

Come ricordato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione n. 10/2024/FRG), nonché dai pareri resi in materia dalle Sezioni regionali di controllo (per esempio, Abruzzo, n. 113/2023/PASP, e Campania, n. 114/2023/PASP), in sede di scrutinio ex art. 5 TUSP, la Corte dei conti deve verificare che, a norma di legge, la deliberazione trasmessa dia atto della compatibilità con la normativa euro-unitaria in tema di aiuti di Stato ovvero che, in caso contrario, siano state effettuate le notifiche prescritte.

Considerata la natura dell'operazione in esame, di sottoscrizione di una quota di aumento di capitale, previo versamento di un corrispettivo pari ad una frazione del medesimo (di valore limitato e identica a quella sottoscritta da tutti gli altri soci, originari e successivi), non si rilevano, al momento, profili di incompatibilità dell'intervento con le norme dei Trattati europei, e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

L'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato definisce, infatti, gli aiuti di Stato come aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri.

Elementi costitutivi della nozione sono la sussistenza di un'impresa, l'imputabilità della misura allo Stato, il suo finanziamento tramite risorse statali, il conferimento di un vantaggio, la selettività della misura e la produzione di effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri (Commissione UE, Comunicazione 2016/C/262/01).

In particolare, l'ordinamento giuridico dell'UE ha una posizione neutra rispetto al regime di proprietà e non pregiudica il diritto degli Stati membri di agire come operatori economici. Tuttavia, allorché effettuano, direttamente o indirettamente, operazioni economiche, sotto qualsiasi forma (anche costituendo società o acquisendo partecipazioni societarie), le autorità pubbliche sono soggette alla normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

Nello specifico, le operazioni economiche effettuate da enti pubblici non costituiscono aiuto, se sono svolte alle normali condizioni di mercato. Per individuare la presenza di aiuti di Stato nel caso di investimenti pubblici (fra cui, conferimenti e acquisizioni di capitale), gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno elaborato il *“criterio dell'investitore in un'economia di mercato”*. Al fine di stabilire se l'investimento di un ente pubblico costituisca un *“aiuto di Stato”*, è necessario valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili, che opera alle normali condizioni di mercato, avrebbe realizzato l'investimento in questione (Commissione UE, Comunicazione 2016/C/262/01).

PQM

la Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016 e fatte salve le osservazioni effettuate in parte motiva, non ravvisa elementi ostativi all'acquisto, da parte dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), di una

partecipazione nella società consortile a responsabilità limitata “*National Quantum Science and Tecnology Institute*”.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, all’INRIM - Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, nonché la pubblicazione, da parte del medesimo Istituto, sul proprio sito internet istituzionale, entro cinque giorni dalla sua ricezione.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella Camera di consiglio del 11 dicembre 2025.

IL RELATORE

Donato Centrone
F.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Guido Carlino
F.to digitalmente

Depositato in segreteria in data 16 dicembre 2025.

IL DIRIGENTE

Antonio Franco
F.to digitalmente